

Allegato "C" Racc. 16884

STATUTO

Art. 1) E' costituito ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., un Consorzio Stabile nella forma di Società Consortile a Responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2151 ter del c.c., denominato:

"ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL"

in appresso indicato come Società Consortile o Società.

La società "ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL". è costituita come consorzio stabile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, 35, 36 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.

Alla società "ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL" a norma dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, dovranno sempre partecipare almeno tre imprese consorziate; il venire meno, in qualsiasi tempo e per ogni qualsivoglia ragione, del numero minimo di imprese consorziate prima indicato, comporta lo scioglimento della società Consortile, per cui i consorziati rimasti dovranno assumere le deliberazioni di cui al successivo articolo 25.

Art. 2) La società ha sede in Bari.

E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di trasferire la sede sociale nello stesso comune, ovvero di istituire e sopprimere agenzie, uffici amministrativi, commerciali non-

chè sedi secondarie, magazzini e depositi in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede sociale al di fuori del comune o la soppressione di sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3) La società Consortile, che non ha finalità di lucro e che deve essere retto dai principi della mutualità, si propone di svolgere tutte le attività e le iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle Imprese associate.

Nell'ambito dello scopo mutualistico la società provvede allo svolgimento in comune di una o più attività dei soci consorziati e si propone di gestire unitariamente e complessivamente la promozione dell'immagine di gruppo.

Le imprese consorziate che partecipano alla società costituiscono lo stesso al fine di realizzare e conseguire la comune struttura d'impresa ai fini e secondo quanto previsto dall'articolo 36 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.

A tal fine la società può provvedere:

1) all'acquisizione di commesse, sia nel settore delle costruzioni che non, mediante partecipazione ed appalti sia pubblici che privati, da assegnare in esecuzione alle imprese associate o da eseguire in proprio, in tutto od in parte. In casi eccezionali e mancando la disponibilità delle imprese associate, le commesse potranno essere affidate totalmente o parzialmente

anche a terzi che abbiano i requisiti di legge.

In via esemplificativa, le attività da svolgere sono così elencate:

- lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edilizia civile ed industriale.

- lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili; sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, volti a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico,

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi a rete su strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea".

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro" (in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel);

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di dighe, necessari per consentire la raccolta di acque, completi di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari nonchè delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di irrigazione e di necessari per attuare il "servizio idrico acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere evacuazione, integrato".

- opere marittime e lavori di dragaggio realizzati, in acque dolci e salate, in via esemplificativa porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine, bocche di scarico nonchè lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci e salate.

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica relativi a lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonchè per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

- fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, relativi a impianti idro-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, impianti termici e di impianti per il condizionamento del cli-

ma, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonchè di reti di trasmissione dati e simili.

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, quali, a titolo esemplificativo, discariche, impermeabilizzazione con geo membrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale;

- opere di ingegneria naturalistica necessarie alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema.

- lavori in terra comprensivi di scavo, ripristino e modifica di volumi di terra;

- lavori di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

- interventi di restauro e manutenzione ordinaria straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti elettromeccanici trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto.

- fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

- fornitura, posa in opera e ristrutturazione di opere di impermeabilizzazione;

- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano e tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime;

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare;

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di dispositivi strutturali speciali, quali ad esempio i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari;

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di barriere stradali di sicurezza.

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione delle barriere paramassi, fermaneve e simili;

- produzione in stabilimento industriale e montaggio di strutture prefabbricate in cemento armato;

- costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

- lavori di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali:

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per centrali di produzione di energia elettrica;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni;

- produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio;

- produzione in stabilimento ed montaggio in opera di: componenti per facciate continue;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;

- esecuzione di rilevamenti topografici;

- esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo;

- costruzione di opere strutturali speciali destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità per prevenire dissesti geologici e rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti;

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e di depurazione;

- lavori di demolizione di opere e smontaggio di impianti industriali;

- costruzione, montaggio e manutenzione di verde e arredo ur-

bano.

- scavi archeologici;

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di pavimentazione e sovrastrutture speciali, ad esempio piste aeroportuali;

- fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima;

- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica ristrutturazione di opere di armamento ferroviario.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti e apparecchi per la mobilità sospesa (sollevamento e trasporto);

- produzione in stabilimenti industriali e montaggio di strutture in legno;

- costruzione e manutenzione di coperture speciali.

- costruzione, posa in opera, Manutenzione e verifica acustica delle opere di contenimento del rumore per infrastrutture di mobilità;

- interventi di costruzione e manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo a basso

impatto ambientale.

2) all'acquisizione di commesse, alla fornitura di servizi ed alla relativa organizzazione imprenditoriale volta alla loro gestione nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e privati anche partecipando a gare ed appalti, da soli od insieme a terzi e presentando le relative offerte, anche con riferimento ai settori di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Tutti i consorziati, espressamente, si impegnano a rispettare: e ad attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 36 comma: 5 dei D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e: modificazioni. L'impresa consorziata che contravverrà alle citate prescrizioni normative sarà esclusa di diritto dalla società con semplice delibera dell'Organo Amministrativo.

La società pertanto ordina e promuove l'attività dei soci consorziati ripartendo tra questi l'esecuzione di lavori e/o servizi, ovvero eseguendoli in proprio, ove nessuno dei soci consorziati sia in grado di assicurare l'adempimento dei contratti conclusi ed ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, la società anziché alle imprese che detengono la società consortile può affidarli ad imprese non socie denominate consociate.

In via esemplificativa, le attività che potrà svolgere anche in chiave di complementarità sono le seguenti:

a) manutenzione e sanificazione ambientale, pulizia locali,

derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, facchinaggio,

autotrasporto, smaltimento rifiuti e riciclaggio per conto

terzi, pulizia strade e viali;

b) ristorazione collettiva e gestione mense;

c) gestione del calore comprensiva di fornitura della materia
prima di qualunque genere;

d) gestione di servizi idrici integrati ed elettricità, com-
prensiva di fornitura di materia prima; gestione,
manutenzione e efficientamento energetico di illuminazione
pubblica e privata;

e) assicurazione e brokeraggio;

f) fornitura e noleggio di attrezzature tecniche di qualunque,
genere con la relativa installazione, manutenzione e ripara-
zione;

g) fornitura di cancelleria e similari;

h) gestione di archivi per conto terzi;

i) gestione e riproduzione documentale per conto terzi;

j) noleggio auto;

K) manutenzione di ascensori;

l) vigilanza armata nello stretto ossequio delle disposizioni
legge che governano la materia "de qua";

m) servizio di portineria ed hostess;

n) gestione di parcheggi pubblici e privati;

o) gestione di musei e plessi architettonici ed artistici; P)
fornitura e la gestione di sale operatorie;

q) fornitura e la gestione di apparecchiature elettromedicali e prodotti sanitari vari;

r) attività nel campo sanitario, assistenziale e alberghiero come, a titolo esemplificativo:

r 1) l'esercizio di attività socio sanitarie, para sanitarie, alberghiere, ristorative bar, di somministrazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali, anche domiciliari, balneari, termali, formative, e culturali;

r 2) costruzione di cliniche sanitarie loro gestione, case per anziani, residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti e disabili (R.S.A.), laboratori di analisi medica e diagnostica anche radiologiche, centri e presidi di recupero e riabilitazione funzionale per anziani e disabili anche a domicilio, centri di salute mentale, consultori familiari, centri ambulatoriali e residenziali a ciclo diurno e/o continuativo, studi e poliambulatori medici, specialistici e diagnostici, cliniche odontoiatriche, strutture di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali, strutture di riabilitazione e educativo-assistenziali per tossicodipendenti;

r 3) gestione di corsi formativi professionali ed E.C.M., trasporto malati e disabili, organizzazione di convegni e tour turistici;

r 4) costruzione e gestione di alberghi e impianti turistici di qualsiasi genere, impianti balneari, bangnoterapici, idro-

talassoterapici, psammoterapici, elioterapici, centri massoterapici, fisioterapici, ristorativi, ricreativi, sportivi, sociali, culturali, beauty-farm e centri estetici;

s) gestione, manutenzione di approdi, porti turistici, distributori di carburanti e bunkeraggio;

3) alla costruzione e vendita di apparecchiature elettromeccaniche, di impianti di depurazione acque. Potrà svolgere attività di impiantistica in genere. Potrà provvedere alla costruzione e alla vendita, senza distinzione alcuna relativamente alla tipologia dei materiali, di infissi, di coperture, di tettoie e di quant'altro di supporto all'attività edilizia propriamente detta.

Potrà produrre e vendere asfalti e calcestruzzi. Potrà produrre e vendere turbine per impianti di depurazione, con relativo impianto di capannoni e di macchinari.

La società potrà svolgere attività di direzione, di organizzazione aziendale, di engineering e fornire ogni tipo di assistenza a terzi, nei settori sopra menzionati.

La società ha inoltre per oggetto il trattamento dei rifiuti, la raccolta ed il trasporto di R.S.U. - rifiuti solidi urbani (raccolti in modo differenziato), di rifiuti ingombranti, la raccolta ed il trasporto, per conto di terzi, di rifiuti speciali non tossici e nocivi; la raccolta ed il trasporto di rifiuti tossici e nocivi; lo stoccaggio -provvisorio -di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale pro-

veniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi (per conto terzi); la preselezione di R.S.U., la produzione e/o l'utilizzazione di combustibili derivanti da rifiuti, la produzione di composti derivati da rifiuti; la termodistruzione di rifiuti solidi urbani; l'esercizio di discarica di prima categoria; lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; il trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi; la termodistruzione di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi; l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "A"; l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "C" e di terza categoria. La società potrà procedere alla costruzione e/o alla gestione di impianti per il trattamento, la selezione e la termodistruzione di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e ospedalieri nonché finalizzati al loro utilizzo in qualsiasi altra attività industriale o agricola, alla raccolta e al trasporto degli stessi. Potrà inoltre offrire servizi tecnici relativi a nuove tecnologie e nuovi processi, nonché all'adattamento di quelli esistenti, nel settore dello smaltimento dei predetti rifiuti. Potrà inoltre coordinare lo sviluppo di attività agricole, di aziende agricole e agrituristiche.

La società ha inoltre per oggetto la produzione di apparec-

chiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario, impianti prefabbricati, la manutenzione, la riparazione, l'assistenza tecnica anche continua, di apparecchi elettromedicali e di apparecchiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario.

Il montaggio, la vendita e la manutenzione di impianti prefabbricati, di condizionamento arie, elettrici e di gas medicali.

L'affitto di apparecchiature ed impianti industriali e sanitari, la manutenzione, la riparazione e l'assistenza tecnica, anche continuata, di impianti industriali.

La commercializzazione di pezzi di ricambio e di materiale da impiegare nelle apparecchiature sopra specificate, la commercializzazione di pezzi di ricambio di apparecchi elettromedicali, di apparecchiature, di articoli, strumenti per uso sanitario e di impianti e macchinari, materiali d'uso e consumo per ospedali, comunità ed industrie.

La fornitura e manutenzione di arredi per comunità, ospedali, strutture sanitarie e civili pubbliche e private.

La progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi hardware e software, la progettazione; fornitura, manutenzione ed installazione di reti informatiche: in genere complete di accessori.

4)all'elaborazione della contabilità fiscale, della contabilità industriale e della contabilità lavori, anche per i soggetti terzi. Potrà chiedere contributi per attività sociali, a ge-

stione comunitarie, nazionale e regionale. La società potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività industriale e tutte le altre attività ad esse connesse. La società si costituisce anche con lo scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia e pertanto potrà usufruire di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali, tributarie, previdenziali, ed assistenziali relative alle disposizioni normative applicabili e connesse al proprio oggetto sociale, alla propria localizzazione ed ai territori nei quali essa opera. La società ha, infine, per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese, il finanziamento delle società alle quali partecipa, la concessione di finanziamenti, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, non ai fini di collocamento. La società, nei limiti fissati dalla Legge 23 marzo 1983 n. 77, D.L. 3 maggio: 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197,; D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; e altre norme in merito, potrà svolgere, in via non prevalente: ma complementare, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari; e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed: opportune, in quanto abbiano direttamente attinenza o siano; funzionalmente concesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e di cui; all'art. 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere:

partecipazioni a scopi di stabile investimento in altre società, in Italia ed all'estero, nonché far parte di associazioni e di consorzi aventi per oggetto attività analoghe o connesse con le proprie. Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, accendere contratti di leasing e factoring, nonché prestare avalli, fidejussioni e garanzie di qualsivoglia natura, anche ipotecaria, pure a favore di terzi.

5) all'erogazione di servizi tecnico-economici amministrativi, legali e di ingegneria alle imprese socie, siano essi rivolti all'esterno od agli stessi associati. Detti servizi possono essere assegnati in esecuzione alle imprese associate;

6) alla promozione di forme societarie e di contratti associativi, sia a carattere temporaneo che permanente e ad assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo purché utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2361 c.c.;

7) a costruire, acquistare, vendere, ampliare, sistemare e prendere in affitto immobili, affittarli a terzi o soci, comprare immobili, sia in proprio che per conto delle imprese associate, ed a svolgere ogni operazione, anche immobiliare, atta a favorirne l'attività;

8) nel rispetto delle norme di legge in materia di attività riservate a professionisti iscritti in appositi Albi, ad assumere progettazioni esecutive, studi di fattibilità, qualsiasi lavoro di ingegneria pubblico, acquisire progetti con la for-

mula chiavi in mano, partecipare ad appalti-concorso ed alla
con cessione di opere pubbliche sia per la realizzazione che
per la gestione delle stesse;

9) all'approvvigionamento, diretto od in convenzione, di macchine, macchinari, attrezzature, prodotti e materiali per sé o per le imprese associate; a tal fine possono essere stipulate convenzioni nazionali o territoriali a vantaggio anche di un solo associato;

10) a svolgere l'attività formativa, a partecipare a bandi pubblici di corsi di formazione, a sviluppare la formazione con seminari e corsi di cultura di impresa, di gestione aziendale, di analisi e controllo aziendale;

11) a richiedere l'attestazione SOA a norma del D. LGS. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

12) a gestire in comune fasi organizzative e progettuali anche a carattere tecnico, riconducibili alle azioni promozionali! consortili, l'informazione tecnica destinata all'attività promozionale e/o pubblicitaria di tipo consortile;

13) stipulare all'occorrenza una o più convenzioni con società tecnico professionali, con Istituti o Azienda di Credito per la realizzazione delle finalità consortili ed assicurative;

14) a promuovere convenzioni o formule di acquisto, che consentano ai soci consorziati o alle imprese consociate, anche provvedendovi in modo diretto, il reperimento di tecnologie, attrezzature, prodotti, macchinari e quant'altro occorra a

prezzi e condizioni vantaggiose;

15) ad istituire centri di elaborazione dati o convenzionarsi e/o stipulare contratti di "service" con altri soggetti che prestino servizi di tal natura, al fine di consentire la:

gestione unitaria degli adempimenti amministrativi delle imprese socie e consociate, sia direttamente che indirettamente;

16) a riunirsi in associazione temporanea con imprese od altri enti, ovvero consorzarsi anche in forma societaria con essi per la gestione di attività rientranti nell'oggetto sociale.

La società, quale consorzio stabile ai sensi dell' articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni) e modificazioni, in via prioritaria ha quale obiettivo: consortile quello di operare nel settore dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla norma ora richiamata; tale attività sarà espletata mediante la comune struttura d'impresa che i consorziati pongono in essere con la costituzione della presente società consortile.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, nonché' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e che, comunque, siano attinenti al medesimo; potrà rilasciare fidejussioni, assumere partecipazione in altre società, con esclusione delle attività di

raccolta del risparmio e di esercizio del credito, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

La società consortile potrà usufruire di ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 4) La durata della società consortile è fissata fino al tutto il 31 dicembre del 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura dipendenti dai contratti sottoscritti per il perseguimento dell'oggetto sociale, fino alla estinzione di ogni rapporto e/o obbligazione in essere nei confronti di terzi.

ART. 5) Il numero delle imprese associate è illimitato.

La società può associare tutte le imprese che ne facciano richiesta all'Organo Amministrativo, dopo che quest'ultimo abbia deliberato il proprio assenso e gradimento. Il domicilio delle imprese associate, per quanto attiene ai loro rapporti la società, è quello risultante dal Certificato Iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle competenti Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; ovvero il domicilio dichiarato a tal fine, compreso il recapito fax ed e-mail.

ART. 6) Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo deciderà in merito valutando la sussistenza dei re-

quisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia consortile, dallo Statuto e dal vigente Regolamento Interno.

Nella domanda l'aspirante socio deve accettare espressamente ed integralmente le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate e delle attività espletate dagli organi della società, impegnandosi ad osservarle nella loro integrità.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento dell'intero importo delle quote sottoscritte e degli eventuali oneri previsti dall'Organo Amministrativo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Nel caso di omesso versamento entro il termine indicato dal capoverso che precede è facoltà dell'Organo Amministrativo ritenere nulla la delibera di ammissione con incameramento a titolo di penale del 25% eventualmente già versato da imputare successivamente al Fondo di Riserva, di cui alla lettera d) del successivo ART. 7), previa delibera dello stesso Organo.

ART. 7) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è di euro 48.850,00 (quarantottomilaottococinquanta virgola zero zero) o multiplo di euro 1,00 (uno; virgola zero).

Con delibera del 5 giugno 2014 il capitale sociale potrà esse-

re aumentato fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) con termine al 05 giugno 2019.

b) dalle riserve sia legali che straordinarie;

c) dai contributi eventualmente versati dai soci e destinati riserva;

d) dalle riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Per il trasferimento delle quote è delegato all'Organo Amministrativo valutare se rimborsare il capitale al socio uscente o fare acquisire tale quota ad altri soci.

Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento delle quote senza il consenso dell'Organo Amministrativo non ha effetti nei confronti della società consortile.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità ed i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

I soci godono del diritto di opzione sull'aumento del capitale sociale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute.

Ogni socio non può possedere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale qualora la società intenda usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla citata Legge n. 240 del 21 maggio 1981.

ART. 8) Le spese generali saranno sopportate dai consorziati

con contributi ordinari o specifici.

I contributi ordinari, annualmente, vengono deliberati dall'organo amministrativo.

I contributi specifici saranno deliberati dall'Organo Amministrativo.

ART. 9) L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla sua chiusura ed eventualmente anche entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero.

ART. 10) Sono organi sociali della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

ART. 11) L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in uno stato della Comunità Europea, dall'Organo Amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima convocazione ed eventualmente anche di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta e l'ordine del giorno, da comunicare a ciascun socio, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età; in caso di assenza di tutti i suddetti, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dall'Assemblea stessa.

ART. 12) Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro soci ed in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla società consortile.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in essa a norma di legge (art. 2479 bis comma 2 c.c.).

I membri dell'Organo di controllo della società consortile non possono rappresentare i soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di contestare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria provvede all'approvazione annuale del bilancio d'esercizio, elegge l'organo amministrativo, l'eventuale Organo di Controllo, impartisce le direttive generali di azione della società, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto e dalle leggi.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessario che sia presente e/o rappresentato più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. In seconda

convocazione è validamente costituita con il capitale presente e/o rappresentato.

L'Assemblea di prima e di seconda convocazione delibera con la maggioranza del capitale presente, avente diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 14) L'Assemblea Straordinaria è convocata dall' Organo Amministrativo: essa delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro, poteri, nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

L'Assemblea Straordinaria, a norma dell'art. 2479 bis comma 3 c.c., delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ART. 15) I soci vengono convocati per le Assemblee sia ordinaria che straordinaria all'indirizzo risultante dal libro dei soci o all'indirizzo che essi stessi hanno comunicato per l'invio della corrispondenza.

La comunicazione può essere effettuata sia con raccomandata (anche a mano), che a mezzo fax, e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo.

La convocazione dovrà essere ritenuta andata a buon fine qualora inviata tramite P.E.C. all'indirizzo che ciascun socio risulterà avere comunicato al Registro Imprese e/o che sarà

verificato tramite Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC), anche in assenza della ricevuta di consegna.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di non far partecipare all'adunanza i soci inadempienti o morosi.

ART. 16) La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, la quale determina la scelta ed il numero di essi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti, l'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o dimissioni o per determinati periodi stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente ed uno o più vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più Amministratori Delegati, decidendo al momento della nomina i poteri da attribuire loro e comunque può anche attribuire loro i poteri di rappresentanza legale e di stare in giudizio, con esclusione delle facoltà di cui agli artt. 2423 - 2443 - 2446 - 2447 c.c.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri ed il compenso, nonché direttori tecnici e/o comitati tecnici.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell' assemblea dei soci.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministratore spetta la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria, amministrativa e bancaria, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati affari, stabilendone i poteri e la durata.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale ed altrove, tutte le volte che il Presidente o un vice Presidente o tre: Consiglieri, lo giudichino necessari.

La convocazione può avvenire con raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo, inviata almeno otto giorni prima della data fissata; in caso di urgenza, può avvenire anche con telegramma od altro mezzo idoneo inviato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da processi verbali che, trascritti

su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ART. 17) Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuale che potrà essere predeterminato dall'assemblea ovvero deliberato in sede di approvazione del bilancio.

ART. 18) Con propria decisione i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente secondo la decisione dei soci:

- da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 2327 C.C. ed è altresì obbligatoria verificandosi le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2477 C.C.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati nel comma precedente deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del re-

visore.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ad esso è affidata altresì la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ART. 19) L'Organo Amministrativo delibera sull'indirizzo della società consortile e delle sue attività e formula i regolamenti interni.

ART. 20) La qualità di socio consorziato si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle quote sociali a qualsiasi titolo, purchè in quest'ultima ipotesi sia stato preventivamente deliberato il gradimento; dall'organo amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, in nessun caso il socio potrà recedere volontariamente prima del decorso di anni cinque dalla sua adesione alla Società consortile.

Il socio non potrà recedere volontariamente qualora coinvolto nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di

appalto aggiudicato alla Società consortile, salvo nulla osta da parte dell'Organo Amministrativo.

In caso di recesso volontario il socio sarà in ogni caso tenuto a rispettare le obbligazioni ancora pendenti nei confronti della Società Consortile e dei terzi.

Il socio potrà sempre recedere dalla società consortile qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per gli altri motivi di cui all'art. 2473 c.c.;

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata, anche a mano, diretta all' Organo Amministrativo. Il rapporto sociale tra socio e società consortile, per qualsiasi motivo, si scioglie esclusivamente con l'avvenuta delibera dell'organo amministrativo che si pronuncia in tal senso.

Lo scioglimento del rapporto consortile rispetto ad una impresa associata per qualunque causa, può provocare, se deliberato dall'Organo Amministrativo, la decadenza da ogni carica rivestita nell'ambito della società per conto dell'impresa medesima dal rappresentante dell'impresa stessa ed il rimborso delle spese che la società consortile abbia sostenuto o sosterrà per tale scioglimento del rapporto sociale.

Art. 21) La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministra-

zione nei confronti dei soci consorziati che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con i requisiti di socio o che si trovino in una delle procedure concorsuali od in altre situazioni che arrechino danno alla società.

ART. 22) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio consorziato:

a) che non ottemperi e/o che abbia violato le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi consortili, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo verso la società e/o che non produca i documenti richiesti della propria azienda;

c) che contravvenga al divieto di iscriversi con temporaneamente ad altre società consortili che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, senza espresso assenso dell' Organo Amministrativo;

d) che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali o comunque che possa danneggiare l'immagine della società, sia verso l'interno che verso l'esterno;

e) che venga sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del Dlgs 231/2001;

f) che venga sottoposto a misure di prevenzione ex art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n.252;

g) che crei un clima di tensione all'interno della Società consortile, tenendo comportamenti di carattere minaccioso e ingiurioso verso le altre imprese socie e/o gli organi sociali della Società consortile, ovvero che violi deliberatamente norme di legge, statutarie e/o regolamentari attinenti l'attività della Società consortile;

h) che subisca una variazione sociale, una trasformazione e/o sia coinvolto in una fusione da parte di soggetto che non sia a sua volta socio della Società consortile, e non sia stato preventivamente autorizzato dall'Organo Amministrativo della Società consortile in tal senso;

i) che subisca una variazione alle proprie attestazioni SOA e/o ISO e non ne trasmetta notizia entro e non oltre 2 (due) giorni alla Società consortile;

l) che si venga a trovare nella condizione di controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad opera di società che non sia a sua volta socia della Società consortile, salva preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo in tal senso.

ART. 23) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata, anche a mano o con altro mezzo idoneo, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso la comunicazione dovrà essere ritenuta andata a buon fine qualora inviata tramite P.E.C. all'indirizzo che ciascun socio risulterà avere comunicato al Registro Imprese e/o che sarà verificato tramite Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC), anche in assenza della ricevuta di consegna.

ART. 24) Ai soci receduti, decaduti od esclusi spetta comunque l'obbligo di versare alla società quanto dovuto in base a quanto deliberato dagli organi consortili.

Ai soci receduti, decaduti od esclusi spetta la sola restituzione del capitale sociale versato al valore nominale, salvo conguagli e/o ristori, previa delibera dell'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui il socio risulti essere moroso, non avrà, diritto di voto e di parola nelle Assemblee, siano esse, ordinarie che straordinarie.

Per le somme dovute dal socio alla società, quest' ultimo ha facoltà di conguagliare tali importi con qualsiasi credito vantato dal socio nei confronti della società stessa.

I soci consorziati non possono vantare nessun diritto a nessun titolo, sul patrimonio consortile durante la vita della società. Il Consorziato che non abbia interamente liberato la propria quota, se dopo essere stato richiesto di provvedere al versamento dei residui decimi, non adempie all'obbligo di ver-

samento, perde tutte le somme da esso già versate a qualsiasi titolo alla società, le quali vanno acquisite al Fondo di riserva di cui alla lettera d) dell'art. 7 del presente statuto.

La superiore regolamentazione si applica anche per le quote consortili che non vengono richieste a rimborso entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile.

All'Organo Amministrativo compete deliberare l'esproprio della quota sociale del socio per morosità nei pagamenti verso la società.

ART. 25) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Alla procedura di scioglimento della società consortile, in quanto consorzio stabile, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 94 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 26) Alla società fanno capo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti stipulati, la cui esecuzione è affidata ai soci consorziati e/o imprese consociate. Queste rispondono dell'esecuzione di quanto loro affidato dalla società consortile secondo le modalità indicate nel Regolamento e nel rispetto dei contratti stipulati dalla società. La società provvede a riscuotere i corrispettivi delle prestazioni svolte dai soci consorziati e delle imprese consociate e li riparti-

sce tra queste previo rilascio dei documenti fiscalmente prescritti.

L'Organo Amministrativo potrà deliberare la concessione di anticipazioni alle Imprese assegnatarie specificando le modalità di rientro. E facoltà della società rientrare: delle suddette somme mediante eventuali incassi relativi ad altri lavori assegnati in esecuzione alla stessa Impresa.

L'Organo Amministrativo potrà valutare la possibilità e le condizioni per accettare eventuali cessioni di credito che, se non espressamente autorizzate, si intenderanno comunque sempre rifiutate.

ART. 27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione affida ai soci consorziati ed alle imprese consociate l'esecuzione dei contratti che esso abbia stipulato. Le modalità degli affidamenti, nonchè quelle da seguire nei casi di revoca e di affidamento a soci diversi, sono disciplinati dal Regolamento Interno.

ART. 28) Le modalità di attuazione dell'oggetto sociale, il funzionamento della società ed i rapporti tra queste ed i soci consorziati e tra questi ultimi sono disciplinati da apposito Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 29) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

ART. 30) Per tutte le controversie che dovessero insorgere per

l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal presente statuto dovrà ritenersi competente a decidere il Tribunale di Bari sezione Imprese.

Esplicito ed espresso richiamo e riferimento al Codice con particolare riguardo alle disposizioni, in quanto compatibili, del Codice Civile, nonché alle altre leggi in materia, con particolare riguardo, ove applicabili e per quanto di competenza, alle disposizioni di cui al D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, i cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive integrazioni e modificazioni